

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DETERMINAZIONE

Numero	Data
1101	17/11/2023

Settore Tecnico

Ufficio AIA

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N. 618 DEL 25/06/2023 ALLA INSTALLAZIONE GNL ITALIA IN LOC. PANIGAGLIA IN COMUNE DI PORTOVENERE (SP). AGGIORNAMENTO N. 1
----------	--

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la D. D. n.1036 del 30.10.2023 a firma del Dirigente ing. Gianni Benvenuto con la quale si conferma sino al 31.12.2023 l'incarico della posizione organizzativa del Servizio Ambiente, Urbanistica e Pianificazione Territoriale al dott. Paolo Falco.

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in Loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP).

Vista la richiesta in data 20/09/23 prot. GNL/7129 (assunta a ns protocollo 22251 del 21/9/23) di revisione AIA Det. 618/2023 del 26/06/23 GNL ITALIA s.p.a., con la quale la società chiedeva di *indire urgentemente nuova Conferenza dei Servizi, con la partecipazione di tutti gli Enti interessati, al fine di accogliere la seguente revisione: dal paragrafo E.3 dell'Allegato Tecnico della Det. 618/2023 è eliminato il periodo: "... riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016 ...", per essere sostituito dal periodo: "... riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica in riferimento ai limiti legittimamente approvati e vigenti per il territorio comunale di riferimento ovvero, in assenza di ciò, il rispetto dei limiti vigenti a livello nazionale e disposti dalla Legge n. 447 del 26/10/1997 e dal D.P.C.M. 14/09/1997...*

Dato atto che in data 21/07/23 GNL ITALIA s.p.a. aveva già osservato tra l'altro, con nota prot. GNL/7092 (assunta a ns protocollo al numero 17709 in pari data) *"con riferimento alla prescrizione di cui al paragrafo "E.3 Rumore" dell'allegato tecnico, secondo la quale "Entro 6 mesi il Gestore dovrà: riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016", segnaliamo quanto segue:*

- *il Piano di zonizzazione adottato nel 2016 dal Comune di Portovenere non è stato ancora approvato e non operano clausole di salvaguardia (come confermato in*

sede istruttoria, verbale della conferenza del 7 marzo 2023, dal rappresentante del Comune di Portovenere);

- peraltro, i predetti limiti non sono neppure applicabili dal momento che nel Regolamento del Piano adottato è previsto espressamente che: “Fino alla data di approvazione della Zonizzazione acustica, il presente regolamento, per quanto attiene i valori acustici di riferimento, farà riferimento ai limiti individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”. Approvata la Zonizzazione acustica, il presente Regolamento farà riferimento solo ai valori limiti di esposizione al rumore contenuti in tale atto ed in eventuali successive sue modificazioni e integrazioni approvate nei termini di Legge, che dovranno comunque basarsi sui criteri definiti dalla regione Liguria o da Normative Nazionali”;
- conseguentemente, gli unici limiti vigenti sono quelli previsti dalla L. n. 447/1995;
- il Piano di zonizzazione sopra richiamato risulta essere incompatibile con l'impianto già in funzione e con le preesistenze della zona. ”

Dato atto altresì che alla nota di cui sopra questo Ente aveva risposto tra l'altro (ns prot. 19341 del 09/08/23) che “circa la prescrizione di cui al paragrafo “E.3 Rumore” si conferma quanto riportato nel citato allegato tecnico che costituisce prescrizione specifica di AIA ex art 29-sexies in particolare c. 3 bis del D.Lgs 152/06 indipendentemente dalle altre disposizioni normative autonomamente vigenti. Il rispetto delle prescrizioni sarà sottoposto a verifica di conformità nel corso dei successivi controlli e si resta in attesa della nuova relazione di impatto acustico, elaborata tramite l'effettuazione di rilevazioni fonometriche, secondo le tempistiche e le frequenze indicate.”

Considerato che è stato comunicato l'avvio del procedimento con nota ns prot. 22421 del 22/09/23, che recita tra l'altro:

- dato atto che il Gestore con nota del 20.09.2023 prot. GNL 7129 assunta agli atti con prot. 22251 del 21.09.2023 ha chiesto di accogliere proposta di modifica al paragrafo E.3 Rumore dell'Allegato Tecnico alla Det. N. 618/2023 di autorizzazione integrata ambientale alla installazione in oggetto;
- avendo inteso, per quanto sopra, che il Gestore ritenga di non poter attuare modifiche dell'impianto finalizzate al rispetto della prescrizione contenuta nel suindicato paragrafo E.3 Rumore;
- ritenendo ascrivibile il procedimento alla fattispecie di cui all'art. 29-nonies del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii., di talché necessiti valutare compiutamente l'eventualità di modificare la correlata prescrizione;

comunica

l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.7 della L. 241/90 e dell'art.29-nonies del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.... che il procedimento in oggetto deve concludersi entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione di parte (20/09/2023) ex art. 29-nonies c. 1 del D.Lgs 152/06

Richiamata la nota ns prot. 22935 di 29/09/23 di convocazione della conferenza dei servizi “ex art 14 c.1 L 241/1990” ad oggetto “Conferenza istruttoria finalizzata all'esame della proposta di modifica della vigente autorizzazione integrata ambientale rilasciata con

Determinazione n. 618 del 25/06/2023 alla installazione GNL Italia in Loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP)".

Nel corpo della medesima si dà atto che l'indizione della conferenza dei servizi istruttoria avviene su richiesta del privato interessato, opportuna per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo aperto con ns. prot. 22421/23 sopra richiamato. Tale conferenza si svolge con le modalità definite in appresso. La Conferenza dei Servizi di carattere istruttorio ex art 14 c.1 L 241/90, denominata "Tavolo tecnico preparatorio", è finalizzata all'esame della proposta di modifica della autorizzazione integrata ambientale e delle relative condizioni rilasciata con Determinazione n. 618 del 25/05/2023 inerente alla installazione GNL Italia in Loc. Panigaglia in Comune di Portovenere (SP), sulla base di quanto richiesto dalla società GNL ITALIA S.p.A., affinché questo Ente Competente possa rilasciare motivatamente il proprio provvedimento conclusivo ex art. 29-nonies Dlgs. 152/06... I lavori si concluderanno in tempo utile affinché questa Autorità Competente rilasci il proprio provvedimento ex articolo 29-nonies Dlgs. 152/06 entro il termine di 60 giorni comunicato con la precedente nota prot. 22421/23...

Preso atto che nella medesima sede sono state richieste due integrazioni documentali per meglio valutare il tema oggetto di richiesta.

Vista la lettera di trasmissione (ns prot. 25113 del 24/10/23) del verbale della conferenza dei servizi istruttoria ex art. 14 comma 1 legge 241/1990 del giorno 18/10/23 nel quale si legge tra l'altro:

...Gli Enti rilevano che i contenuti della comunicazione di GNL (riferimento integrazione numero GNL/7140 ns prot. 24569 del 18/10/23, n.d.r.) non esauriscono compiutamente le richieste formulate con nota prot. 22935 del 29/09/2023. In particolare non sono stati presentati "l'ampliamento dell'estensione territoriale della mappa acustica" e "l'esplicitazione delle eventuali modifiche all'impianto...ai fini della mitigazione degli effetti delle emissioni rumorose, finalizzate al miglioramento costante delle performances ambientali"....

GNL ITALIA dichiara che tali attività richiedono tempistiche adeguate alla complessità della fattispecie e al grado di approfondimento richiesto e, pertanto, chiede un termine di sette giorni per fornire il cronoprogramma relativo alla redazione "dell'ampliamento dell'estensione territoriale della mappa acustica" nonché il cronoprogramma relativo allo studio da parte del RINA, prodromico all'eventuale "piano di mitigazione degli effetti delle emissioni rumorose, finalizzate al miglioramento costante delle performances ambientali". GNL precisa che tutte le scelte progettuali che eventualmente verranno proposte, saranno in linea con le specificità tecniche, logistiche e strutturali dell'impianto – dovendo comunque garantire la piena operatività e ottimali condizioni di lavoro al personale dipendente - e alle normative di riferimento a cui è soggetto...

...GNL Italia ribadisce che, anche tenuto conto che il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Portovenere non è mai stato approvato, nella fattispecie si debba continuare a fare riferimento unicamente alla normativa nazionale vigente...

...Si allega al presente verbale la documentazione integrativa presentata dal GNL ITALIA mediante nota GNL/7140 assunta al prot. 24569 del 18/10/2023...

...La conferenza è conclusa ... Provincia si riserva di effettuare ulteriori attività istruttorie e concludere il procedimento entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della istanza (20/09/23), termine che scade il giorno 19/11/23.

Preso atto che GNL ITALIA s.p.a. ha chiesto un termine di 7 giorni entro il quale inviare ulteriore documentazione (il termine di scadenza della risposta da parte di questo Ente deve in ragione di ciò intendersi prorogato di 7 giorni)

Dato atto che GNL ITALIA s.p.a. ha inviato in data 25/10/23 nota prot. GNL/7144 (ns prot. 25337 del 26/10/23) ad oggetto *“Cronoprogramma attività di estensione mappa acustica orizzontale e elaborazione Studio di fattibilità per il miglioramento delle prestazioni ambientali sotto il profilo dell’impatto acustico - Modifica paragrafo E.3 Rumore Det. N. 618/2023 – GNL Italia”*; il quale tra l’altro contiene un *cronoprogramma dettagliato per l’esecuzione delle seguenti attività*

- *estensione della mappa acustica orizzontale dei livelli di emissione prodotti dalle sorgenti sonore fino alla Baia di Fezzano (3 mesi);*
- *elaborazione di uno Studio di fattibilità tecnico / economico delle attività utili al miglioramento costante delle prestazioni ambientali sotto il profilo dell’impatto acustico (6 mesi).*

... una tabella di confronto ai recettori tra (1) i Valori Limite riscontrabili dalla Zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere (DCC n. 12 del 29/04/2016), (2) i Valori Limite Nazionali (D.P.C.M. 14/11/1999), (3) i valori acustici riscontrati nelle ultime tre Valutazioni di Impatto Acustico e (4) il valore massimo riscontrato nei diversi anni.

Preso atto che il Comune di Portovenere ha inviato un proprio contributo ad oggetto *“Piano di Classificazione Acustica Comunale”* assunto al prot. n. 27128 del 15/11/2023, nel quale si legge tra l’altro che *“l’Amministrazione Comunale recentemente insediata ritiene opportuno rivedere il proprio Piano Comunale di Classificazione Acustica per valutare la necessità di adeguamento e/o aggiornamento” ... “si prevede di poter avere il quadro completo entro la fine dell’estate 2024”.*

Dato atto che la conferenza dei servizi istruttoria è conclusa ed i contributi dei partecipanti, sono acquisiti e valutati da questo Ente ex articolo 29 nonies del D.lgs. 152/2006 al fine di esprimere il proprio intendimento.

Preso atto che GNL ITALIA s.p.a. :

- ha evidenziato con le tabelle di cui alla nota prot. GNL/7144 che *“i valori riscontrati negli ultimi anni di monitoraggio hanno sempre rispettato i valori limiti della classificazione acustica derivante dalla normativa nazionale vigente (D.P.C.M. 14/11/1999) ... GNL ITALIA si impegna fin d’ora a valutare tutti i possibili interventi di miglioramento sulle fonti di rumore, i quali saranno dettagliatamente delineati nello studio di fattibilità tecnico economico attualmente in corso”.*
- nella propria nota prot. GNL/7092 afferma, forse impropriamente, *che il “ Piano di zonizzazione sopra richiamato risulta essere incompatibile con l’impianto già in funzione e con le preesistenze della zona”*, mentre più opportunamente avrebbe

dovuto rilevare che *“l'impianto risulta essere incompatibile con il piano di zonizzazione”*

Dato atto che il Piano di zonizzazione adottato nel 2016 dal Comune di Portovenere non è stato ancora approvato e non operano clausole di salvaguardia.

Considerato che già con nota prot. 19341 del 9/8/23 questo Ente aveva comunicato a GNL ITALIA s.p.a. che *“...circa la prescrizione di cui al paragrafo “E.3 Rumore” si conferma quanto riportato nel citato allegato tecnico che costituisce prescrizione specifica di AIA ex art 29-sexies in particolare c. 3 bis del D.Lgs 152/06 indipendentemente dalle altre disposizioni normative autonomamente vigenti...”*

Dato atto che, ex art. 29 sexies comma 1 D.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del decreto legislativo medesimo deve includere tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui ai successivi commi del medesimo articolo, nonché di cui agli articoli 6, comma 16, e 29 septies, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Dato atto, inoltre, che **il comma 3bis del medesimo articolo 29 sexies del D.lgs 152/2006 indica che la “autorizzazione integrata ambientale contiene ... le opportune disposizioni ... per la riduzione dell'impatto acustico”**; disposizioni che la AIA in oggetto (Det. 618/2023 del 26/06/23) ha individuato tra le altre anche nella prescrizione di cui GNL ITALIA s.p.a. invoca la eliminazione e la sostituzione, con la richiesta in data 20/09/23 prot. GNL/7129 (assunta a ns protocollo 22251 del 21/09/23)

Ritenuto che GNL ITALIA s.p.a. non abbia prodotto giustificazioni tali da indurre questo Ente ad eliminare la propria prescrizione prevista al paragrafo “E.3 Rumore” dell'allegato tecnico alla AIA già citata, e che pertanto si debba confermare quanto più sopra sostanzialmente già precedentemente comunicato: ***si conferma la necessità di mantenere il principio della prescrizione di cui al paragrafo “E.3 Rumore” nel citato allegato tecnico, in quanto la medesima costituisce prescrizione specifica di AIA ex art 29-sexies in particolare c. 3 bis del D.Lgs 152/06, indipendentemente dalle altre disposizioni normative autonomamente vigenti.***

Dato nuovamente atto che GNL ITALIA s.p.a. indica nel termine di:

- 3 mesi l' *“estensione della mappa acustica orizzontale dei livelli di emissione”*
- 6 mesi l' *“elaborazione di uno Studio di fattibilità tecnico / economico delle attività utili al miglioramento costante delle prestazioni ambientali sotto il profilo dell'impatto acustico”*

con ciò dimostrando di voler intraprendere un cammino di miglioramento costante delle prestazioni ambientali sotto il profilo dell'impatto acustico e di voler approfondire l'analisi circa il rispetto dei livelli acustici.

Considerato altresì che il Comune di Portovenere ha comunicato la necessità di un termine ulteriore per l'attività di revisione del proprio Piano di zonizzazione acustica, che può fissarsi nel mese di settembre 2024.

In ragione dei due commi precedenti si ritiene che la prescrizione contenuta al paragrafo “E.3 Rumore” nel citato allegato tecnico della AIA, possa essere modificata come segue:

Entro il 30 settembre 2024 il Gestore dovrà riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29sexies comma 3bis del D.lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Portovenere con il proprio provvedimento.

Dato atto nuovamente che, seppure per un Piano di zonizzazione adottato dal Comune e non ancora approvato, i limiti ivi individuati non operino in generale sul territorio quali misure di salvaguardia, la AIA (in quanto provvedimento autorizzatorio specifico destinato a disciplinare l'impatto ambientale di uno specifico stabilimento produttivo) può introdurre le opportune disposizioni per la riduzione dell'impatto acustico che ritiene ragionevolmente adeguate nell'ottica del miglioramento delle prestazioni ambientali, ex articolo 29 sexies D.lgs. 152-2006.

Per le motivazioni sopra descritte

VISTI

il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";

la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia."

il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 28 ottobre 2008, n.39).";

la Delibera di Giunta Regionale n°557 del 27 marzo 2015 "Indicazioni applicative riferite alla relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter, comma 1 – lettera m) del D.lgs. 152/06 per le installazioni soggette ad AIA regionale";

DETERMINA

1. Di modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. 618 del 26/06/23 a GNL ITALIA s.p.a., modificando il terzo comma (primo punto) del paragrafo "E.3 rumore" dell'allegato tecnico che recita:

"Entro 6 mesi dal rilascio del riesame il Gestore dovrà:

- ***riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016"***

con il seguente testo:

"Entro il 30 settembre 2024 il Gestore dovrà riscontrare il rispetto dei livelli di emissione/immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione adottata dal

Comune di Portovenere con DCC n. 12 del 29/04/2016. Qualora il Comune, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti più sopra indicati, GNL ITALIA s.p.a., ex articolo 29sexies comma 3bis del D.lgs 152/2006, dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione/immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dal Comune di Portovenere con il proprio provvedimento”

2. Di mantenere invece quanto indicato al punto successivo in termini temporali:
 - *“Entro 6 mesi dal rilascio del riesame il Gestore dovrà aggiornare/prevedere una procedura che contempli la definizione del piano di gestione delle segnalazioni che preveda almeno i seguenti punti:...”*
3. Di confermare tutte le altre prescrizioni ed indicazioni della D.D. 618/2023 non espressamente modificate con il presente atto.

INFORMA

- (a) la presente Determinazione viene posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- (b) i contenuti del presente atto saranno pubblicati ex articolo 40 d.lgs. 33/13 a cura del responsabile del procedimento eventualmente obliterati delle informazioni ex articolo 29 quater c.14 D.Lgs 152-06;
- (c) contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
- (d) Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Ambiente, Via Vittorio Veneto, 2 19124 La Spezia,
pec: tutelaambiente.provincia.laspezia@legalmail.it, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi

Il Responsabile
FALCO PAOLO / InfoCamere S.C.p.A.
Atto firmato Digitalmente